

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1.

E' costituita con Sede in Arcisate l'associazione di promozione sociale denominata "Genitori per la scuola" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2.

L'Associazione "Genitori per la scuola", più avanti denominata per brevità "Associazione", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. All'interno dell'associazione potranno essere individuate delle delegazioni territoriali, al fine di garantire il miglior raggiungimento possibile delle finalità associative.

Finalità e attività

Art. 3.

L'Associazione in particolare persegue le finalità di supporto alle attività della scuola e della famiglia, nonché quelle di coordinamento delle attività delle delegazioni territoriali.

Art. 4.

L'Associazione realizza i propri scopi con l'organizzazione delle seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo (e non esaustivo):

- Feste
- Pesche/lotterie/tombole
- Mercatini
- Corsi di formazione
- Attività sportive e tempo libero
- Convegni
- Serate a tema
- Concerti
- Manifestazioni culturali
- Gite/viaggi
- Pranzi.

Art. 5.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; devono aver compiuto il 18° anno d'età e pagato la quota associativa.
- Soci Ordinari, devono aver compiuto il 18° anno d'età e pagato la quota associativa annuale.
- Soci Junior, non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età, possono partecipare alle iniziative dell'associazione ma non hanno diritto di voto, in quanto minorenni.
- Soci Sostenitori, devono aver compiuto il 18° anno d'età e pagato la quota associativa annuale. La qualifica di socio sostenitore è attribuita in funzione del particolare e significativo apporto in denaro, beni e servizi dato all'associazione e viene mantenuta per l'esercizio durante il quale è stato fatto il conferimento. Possono essere soci sostenitori anche le persone giuridiche, comunque identificate dal legale rappresentante delle stesse.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Il regolamento, da approvarsi dall'Assemblea Straordinaria, detterà le norme specifiche per l'attuazione del presente statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta l'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- c) per esclusione;
- d) per mancato rinnovo della quota associativa entro il termine stabilito dall'assemblea e, in ogni caso, entro la data dell'assemblea di approvazione del rendiconto economico.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità dei soci nei casi a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di "sostenitori non soci" tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. il Tesoriere;
- g. il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante: invio di lettera non raccomandata affissione all'albo dell'Associazione invio di e-mail consegna diretta di comunicazione scritta a tutti i soci con diritto di voto, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita l'espressione del voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; elegge e revoca il presidente; elegge e revoca il tesoriere; elegge e revoca il segretario; elegge e revoca il collegio dei Probiviri; elegge e revoca il collegio dei Revisori dei Conti; determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e del regolamento interno; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie e del regolamento, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno la metà degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quattordici membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica un esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo affissione all'albo dell'Associazione, consegna diretta di comunicazione scritta, invio di e-mail almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso; conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario

Art. 25.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26.

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 28.

Il collegio dei Probiviri può costituire, in quanto eventualmente eletto, l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica due esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

Art. 30.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale resta dell'Associazione ed è escluso qualsiasi rimborso.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO: GIANFRANCO FALCONE
F.TO: SIMONA BEGGIO
F.TO: TIZIANA CAMPANI
F.TO: COMOLLI VALERIA
F.TO: SERGIO ROVERA -NOTAIO